PER LA REGOLA	RITA' TECNICA	UFFICIO AREA VI LE. PC.
Si esprime parere	FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA)	FAVOREVOLE 0911112012	100000 pres
·		
PER LA REGOLA	RITA' CONTABILE:	UFFICIO AREA III FILMINEMOIO
Si esprime parere	FAVORENOCE	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA)	0911112012	/W
PER IL PROFILO	DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere		Il Segretario Generale
Capaccio (SA)		
a presente delibera	azione viene letta, approvata e sottoscritta.	
Il Søgretar		
1 //	Generale	Il Sindaco
ANDREA	Generale D'AMORE	Il Sindaco
- 1/ <i>[[</i>]	DAMORE	Halo VOZA
Si certifica che qu		
Si certifica che qui	desta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L	Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente
Si certifica che qui 69/2009, è stata pubblicata	desta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L sul sito WEB il 2012	Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
Si certifica che qui 69/2009, è stata pubblicata	DAMORE	Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
Si certifica che qui 69/2009, è stata pubblicata	desta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L sul sito WEB il 2012	Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata : dal
Si certifica che qui 69/2009, è stata pubblicata giorno consecutivi.	desta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L sul sito WEB il 2012	Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata : dal
Si certifica che qui 69/2009, è stata pubblicata giorno consecutivi.	esta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L sul sito WEBNI 2012 e vi rimarrà per 15 giorni	Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata : dal La presente deliberazione è divenuta esecutiva: [x] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Si certifica che qui 69/2009, è stata pubblicata giorno consecutivi.	nesta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L sul sito WEBNI 2012 e vi rimarrà per 15 giorni nessa ai Capigruppo Consiliari	Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata : dal La presente deliberazione è divenuta esecutiva: [x] Essendo stata dichiarata immediatamente

ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio (Provincia di Salerno) info@comune.capaccio.sa.it Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nº 328 DEL 09/11/2012

1. *Oggetto:* Semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa. Proposta al Consiglio comunale di annullamento delle delibere n. 16 del 18/02/2004, n. 93 del 30/10/2008 e n. 94 del 30/10/2008. Provvedimenti

L'anno duemiladodici il giorno del mese di del mese di alle ore 13,00 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Voza Italo, nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola	Vice Sindaco		51
2	Barretta Rossana	Assessore	5,	
3	Di Lucia Vincenzo	Assessore	51	
4	Palumbo Maria Rosaria	Assessore	Sı	
5	Voza Eustachio	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che l'attività regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, è svolta dal comune mediante l'adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza così come stabilito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico Enti Locali; tale attività riguarda, in particolare, l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni assegnate. Tale facoltà, ai sensi dell'Art. 42 del citato D.Lgs., rientra tra i compiti isituzionali del Consiglio Comunale;
- Che a tale scopo con delibera consiliare n. 16 del 18/02/2004 fu approvato il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA;
- Che a tale scopo con delibera consiliare n. 39 del 19/04/2005 fu approvato il REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI;
- Che, successivamente, con deliberazione consiliare n. 93 del 30/10/2008, a seguito dell'emanazione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti), è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI adeguato al suddetto Codice dei contratti;
- Che, inoltre, con delibera consiliare n. 38 del 19/04/2005 fu approvato il REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA;
- Che, successivamente, con deliberazione consiliare n. 94 del 30/10/2008, a seguito dell'emanazione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti), è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA adeguato al suddetto Codice dei contratti;
- Che il quadro normativo di settore si è completato con l'entrata in vigore, dall'8/06/2011, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. i quali, peraltro, continuano ad essere modificati ed integrati con successivi provvedimenti statali;
- Che per quanto sopra si rileva che i richiamati tre regolamenti comunali attualmente non sono coordinati con le relative norme nazionali vigenti ovvero D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento);

DATO ATTO che il vigente quadro normativo di settore, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento), disciplina in maniera esaustiva e coordinata i contratti di lavori, di forniture e di servizi tanto da poter ritenere i richiamati tre regolamenti comunali di cui in oggetto superflui e sorpassati, oltre che non adeguati alla normativa nazionale attualmente vigente;

CONSIDERATO, per gli affidamenti in economia, che:

- le acquisizioni in economia, di lavori, servizi e forniture, avvengono mediante amministrazione diretta e mediante procedura di cottimo fiduciario. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono superare la somma di € 50.000,00. Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario è ammesso fino ad € 200.000,00, mentre, per i servizi e le forniture, la soglia coincide con quella comunitaria, quindi, con l'importo inferiore ad € 130.000,00 per i servizi e le forniture aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, con l'importo inferiore ad € 200.000,00 nei restanti casi. L'acquisizione da parte delle stazioni appaltanti dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e risponde, pertanto, alle specifiche esigenze di carattere organizzativo delle stesse, quella relativa ai lavori è invece limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'articolo 125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore della manutenzione o della riparazione di opere od impianti.

- in generale, i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia per i servizi e forniture sono disciplinati, oltre che dalla norma quadro dell'articolo 125 del Codice, anche dal Regolamento, "nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice" (articolo 125, comma 14).
- per quanto riguarda le modalità procedimentali per l'affidamento dei cottimi, è stabilita la regola che la procedura negoziata avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilità di affidamento diretto per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
- l'affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all'osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. Si richiama quanto disposto in argomento dall'articolo 331 del Regolamento, secondo cui le stazioni appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, è stabilito che l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

RITENUTO

di dover annullare la delibera consiliare n. 16 del 18/02/2004, di approvazione del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA in quanto non adeguata al vigente quadro normativo ovvero D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento) ed in considerazione che detta normativa nazionale è di per sé esaustiva per gli affidamenti di tutte le forniture ed i servizi in economia;

RITENUTO

, parimenti, di dover annullare la delibera consiliare n. 93 del 30/10/2008, di approvazione del REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI in quanto non adeguata al vigente quadro normativo ovvero D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento) ed anche perché, come si legge espressamente all'Art. 2, comma 1, di detto regolamento, si evince inconfutabilmente che le forme di pubblicità previste, per la formazione dell'Albo, sono:

- 1. avviso all'Albo pretorio;
- 2. mediante manifesti da affigere nei luoghi pubblici del territorio comunale;
- 3. sul sito internet del comune;

quindi non conforme agli indirizzi operativi di cui alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici n. 2 del 06/04/2011, mancando del tutto le forme di pubblicità previste all'Art. 66, comma 7, del Codice (sito del Ministero Infrastrutture e sito Osservatorio), l'albo non è stato costituito con l'adeguata pubblicità come sopra prevista (Art. 2 del regolamento C.C. n. 93), perché la permanenza delle imprese nell'albo non è senza limitazioni temporali in quanto esse sono tenute, al fine della permanenza nell'Albo, ogni anno a produrre autocertificazione (Art. 7 del regolamento C.C. n. 93), perché non è previsto un meccanismo volto ad assicurare l'aggiornamento periodico, almeno semestrale, degli elenchi, perché non prevede alcun criterio di selezione delle imprese da invitare iscritte negli elenchi o albi, neanche nella deliberazione di C.C. n. 94 del 30/10/2008 "Regolamento per la esecuzione in economia", pertanto assolutamente non applicabile in quanto in contrasto con i suddetti indirizzi operativi;

RITENUTO

, infine, di dover annullare anche la delibera consiliare n. 94 del 30/10/2008, di approvazione del REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA per i succitati limiti presenti nella costituzione dell'Albo;

CONSIDERATO,

in ogni caso, che per l'affidamento dei lavori in economia è direttamente applicabile il vigente quadro normativo ovvero D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento) pur tenendo in considerazione i principi generali da adottare a mente della determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici n. 2 del 06/04/2011: "Quanto alla parità di trattamento ed al divieto di discriminazione, essi sono direttamente riconducibili al principio di imparzialità, sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Esso esprime in negativo il dovere dell'amministrazione di effettuare favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione volta al perseguimento di interessi pubblici. Nel settore dei contratti pubblici, il principio si traduce nell'esigenza di evitare ingiustificate disparità in sede di valutazione delle offerte e comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione appaltante di predeterminare i criteri di valutazione delle offerte che possono essere quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

In riferimento al principio di <u>parità di trattamento</u>, in particolare, occorre evidenziare che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le medesime conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3.6.1992, causa C-360/89). Quindi, allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante deve far sì che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità per la formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette ad uguali condizioni per ciascun competitore (sentenza Corte di Giustizia CE 29.4.2004, causa C-496/99). Ne discende l'obbligo di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad alcuno dei partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. In questo senso, va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla selezione devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta.

La <u>trasparenza</u>, secondo quanto puntualizzato dall'insegnamento della Corte di Giustizia della Comunità europea, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti [...] alla concorrenza, nonché il controllo

sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria).

Si sottolinea a riguardo, come più volte evidenziato da questa Autorità, che è stata rilevata carenza di pubblicità sia sotto il profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli avvisi, sia in relazione ai mezzi utilizzati per mettere in atto la pubblicità, ritenuti non congrui rispetto al valore dell'appalto. Il principio di trasparenza comporta, inoltre, che la scelta dell'affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi, pubblicare l'esito della selezione.

Il principio di <u>proporzionalità</u> richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati, assicurando il minore sacrificio possibile degli interessi privati confliggenti con quello pubblico. Ne discende che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo; in altri termini, per la legittimità dell'atto, occorre effettuare una ricognizione sull'assenza di altri strumenti idonei a conseguire l'obiettivo prefissato con minore pregiudizio per i soggetti coinvolti. In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo della prestazione richiesta: la fissazione di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza.

La tutela della <u>libera concorrenza</u>, a sua volta, può considerarsi come un principio cardine in materia di disciplina dei contratti pubblici; esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa. Affinché il citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi in una mera enunciazione, occorre garantire il rispetto della "par condicio" nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti ed alla verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare.

Il criterio di <u>rotazione</u> ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza.";

CONSIDERATO ANCORA

che per individuare gli operatori economici da invitare per l'affidamento dei lavori in economia occorre definire le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, desumendole dal mercato, che gli operatori devono possedere per eseguire la prestazione, che, in generale, si definiscono in funzione della categoria di qualificazione SOA e relativa classifica di appartenenza, ed individuare gli operatori economici (imprese) in possesso di tali requisiti;

RITENUTO INFINE

, per quanto sopra esposto ed allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici nel rispetto dei principi di par condicio e di trasparenza, di dover

stabilire quale criterio generale di scelta delle cinque ditte la consultazione dell'elenco delle imprese pubblicato sul sito dell'Autorità di Vigilanza, in possesso di idonea qualificazione in relazione all'affidamento a farsi tenendo presente il criterio generale di rotazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimente amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decrete legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area VI;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area III;

Ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- 2. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
- 3. Di proporre al Consiglio comunale di annullare, le seguenti delibere: delibera consiliare n. 16 del 18/02/2004, delibera consiliare n. 93 del 30/10/2008 e la delibera consiliare n. 94 del 30/10/2008:
- 4. di dare mandato al Presidente del Consiglio Comunale di attivarsi in tal senso;
- 5. di dare ,mandato ai Responsabili delle Aree III e VI di svolgere ogni utile attività gestionale ed organizzativa;

Di dichiarare con separata votazione la immediata esecutività della presente.

ese					
one					
- 1:					
egli					
nto					
eto					
nte sua					
n.					
del					
ale					
arc					
			6		
	All and a second				